



COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 78 in data 17-11-2021

Oggetto: RIFORMA ROUS - ART. 22-BIS " VICESEGRETARIO COMUNALE - REGGENZA"
(FASCICOLO 2021/1.4/2)

L'anno **duemilaventuno** addì **diciassette** del mese di **Novembre** alle ore **16:55** nella Sala delle Adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con modalità telematica in seduta ordinaria ed in sessione segreta di prima convocazione, come da Provvedimento del Sindaco in data 24/03/2020.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
STEFANONI SILVANO	SINDACO	X	
COSTANTINI SIMONETTA	VICE SINDACO	X	
GENTILINI JACOPO	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		3	0

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, DOTT. VINCENZO RUSSO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, SILVANO STEFANONI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che come da disposizioni Sindacali del 24.03.2020, recante ad oggetto “Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle sedute collegiali di Consiglio e di Giunta Comunale in modalità telematica a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19”, in attuazione dell’art. 73 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18” c.d. “Cura Italia”, previo invito effettuato per le vie brevi, si è riunita in modalità telematica da remoto la Giunta Comunale;

DATO ATTO che la seduta di giunta si è svolta mediante la multi-piattaforma WhatsApp che permette di inviare messaggi, foto, video, documenti, registrazioni vocali e videochiamate ad altri utenti via Internet utilizzando come identificativo il proprio numero di telefono così permettendo il riconoscimento facciale e vocale e quindi l’identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze e che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.

DATO ATTO che tutti i partecipanti dichiarano di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, che quindi procede al suo regolare svolgimento;

RICHIAMATI

1. L’articolo 89, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale l’amministrazione comunale può procedere all’organizzazione e alla gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti;
2. L’articolo 48, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo che attribuisce, nello specifico, alla Giunta Comunale, l’adozione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti in applicazione dell’articolo 42, comma 2, lettera a), dal Consiglio Comunale;
3. Gli articoli 4, 5 e 6 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di organizzazione e di disciplina degli uffici;
4. L’articolo 97, comma 5, del TUEL che attribuisce agli enti locali la facoltà di prevedere, nell’ambito del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;

DATO ATTO che il Comune di Lierna prevede tale figura all’articolo 22-bis del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con delibera di giunta comunale n. 61 del 6 luglio 2016 e successive modificazioni con le seguenti disposizioni: *“Articolo 22-bis – Vice Segretario Vicario - 1. Il Sindaco può nominare un Vicesegretario vicario per coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Il Vicesegretario deve essere in possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso al ruolo di Segretario Comunale. 2. In caso di sede vacante, il Vicesegretario vicario, se disposto dal Sindaco, previa comunicazione agli organismi competenti, assume, esclusivamente fino all’insediamento del Segretario titolare, le funzioni di Segretario reggente. 3. In caso di reggenza, il Vicesegretario partecipa alle sedute di Consiglio e di Giunta e adotta tutti gli atti di competenza del Segretario Comunale compresa la stipula dei contratti.”*

TENUTO CONTO che il Comune di Lierna, a seguito di infruttuosità della procedura avviata con pubblicizzazione dell’avviso di sede di segreteria comunale vacante, si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162 convertito con modificazioni della legge 28 febbraio 2020, n. 8 per la quale i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di Comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria, nei tre anni successivi all’entrata in vigore della legge di

conversione del decreto (2023) le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato;

RITENUTO NECESSARIO integrare per alcuni profili tra cui il trattamento economico il richiamo agli istituti contrattuali applicabili come indicato dai pareri dell'ARAN n. 4974 del 28 luglio 2020 e del Dipartimento della Funzione Pubblica (Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico) n. 5090 del 9 marzo 2021 (vedi allegato)

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000

con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI RIFORMARE l'articolo 22-bis del ROUS adottato con delibera di giunta comunale n. 61 del 6 luglio 2016 e s.m.i. come segue: *“Articolo 22-bis – **Vicesegretario comunale - Reggenza - 1. Il Sindaco può nominare un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Il Vicesegretario deve essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso al ruolo di Segretario Comunale. 2. In caso di sede vacante, il Vicesegretario reggente, se disposto dal Sindaco, previa comunicazione agli organismi competenti, assume, esclusivamente fino all'insediamento del Segretario titolare, le funzioni di Segretario reggente. 3. In caso di reggenza, il Vicesegretario partecipa alle sedute di Consiglio e di Giunta e adotta tutti gli atti di competenza del Segretario Comunale compresa la stipula dei contratti. 4. Il conferimento dell'incarico di vicesegretario comunale reggente ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 comporta l'attribuzione di un trattamento economico nel rispetto degli istituti contrattuali del comparto o dell'area di appartenenza e coerenti con i sistemi di valutazione esistenti.”***

2. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere a quanto deliberato.

3. DI DEMANDARE all'ufficio segreteria di procedere al coordinamento formale del testo regolamentare con la redazione e la ripubblicazione documento al fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente restando invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

4. DI TRASMETTERE copia della presente ai responsabili dei due nuovi Settori comunali, alle OO.SS: di categoria ed alla RSU comunale.

5. DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.

7. DI COMUNICARE la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione 3/5 all'Albo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Deliberazione n. 78 del 17-11-2021

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
SILVANO STEFANONI

L'ASSESSORE
SIMONETTA COSTANTINI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
DOTT. VINCENZO RUSSO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
DOTT. VINCENZO RUSSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.